

## Delibera n° 1632

Estratto del processo verbale della seduta del  
**22 ottobre 2021**

**oggetto:**

MODIFICA DGR 1274/2021 RECANTE "L 238/2016, ARTICOLO 39, COMMA 3. SOSPENSIONE TEMPORANEA ALL'ISCRIZIONE DELLE SUPERFICI VITATE ALLO SCHEDARIO VITICOLO AI FINI DELLA PRODUZIONE DEI VINI DOC FRIULI, PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2021/2022, PER LE SUPERFICI VITATE A VARIETÀ PINOT GRIGIO PIANTATE O INNESTATE A PARTIRE DAL 1° AGOSTO 2021".

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**VISTA** la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39, comma 3 il quale prevede che le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, disciplinino l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG, per conseguire l'equilibrio di mercato;

**RICHIAMATA** la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali));

**VISTA** la deliberazione giuntale n. 1274 del 6 agosto 2021, recante "L. 238/2016, articolo 39, comma 3. Sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC Friuli, per la campagna viticola 2021/2022, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate o innestate a partire dal 1° agosto 2021";

**VISTA** nota del 27 settembre 2021, n. 77, prot. n. 70133 del 5 ottobre 2021, con cui il Consorzio di tutela della DOC Friuli e le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della denominazione DOC Friuli, "Friuli Venezia Giulia", "Furlanija" o "Furlanija Julijska Krajina", hanno chiesto una modifica della deliberazione giuntale n. 1274/2021, finalizzata al conseguimento di una maggior tutela e mantenimento della capacità produttiva della denominazione;

**CONSIDERATO** che, in particolare, è stato richiesto di sostituire i punti 2 e 3 della deliberazione giuntale n. 1274/2021, al fine di specificare con maggior dettaglio i casi in cui è ammessa la rivendicazione a DOC Friuli, "Friuli Venezia Giulia", "Furlanija" o "Furlanija Julijska Krajina", delle produzioni di Pinot grigio, così da assicurare il mantenimento del potenziale produttivo esistente;

**ATTESO** che ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge 238/2016, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni dei vini DOP è demandata ai Consorzi di tutela riconosciuti che dimostrino la rappresentatività nella loro compagine sociale di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione della denominazione interessata;

**CONSIDERATO** che, nelle more della conclusione dell'iter di riconoscimento del Consorzio di tutela della DOC Friuli, la richiesta di sostituzione dei punti 2 e 3 della deliberazione giuntale n. 1274/2021 soddisfa le condizioni di rappresentatività previste dall'articolo 41, comma 4, della legge 238/2016 in quanto i soggetti firmatari hanno indici di rappresentatività superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa suindicata;

**RITENUTO**, pertanto, di accogliere la proposta formulata con nota del 27 settembre 2021, n. 77, prot. n. 70133 del 5 ottobre 2021, dal Consorzio di tutela della DOC Friuli e dalle Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della denominazione DOC Friuli, "Friuli Venezia Giulia", "Furlanija" o "Furlanija Julijska Krajina", di sostituzione dei punti 2 e 3 della deliberazione giuntale n. 1274/2021;

**SENTITE** le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale all'unanimità,

#### **DELIBERA**

1. Per quanto in premessa, il punto 2 della deliberazione giuntale n. 1274 del 6 agosto 2021 è sostituito dal presente:

“2. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1, le operazioni atte a mantenere l'attuale capacità produttiva della Denominazione ovvero:

a) il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare, di varietà Pinot grigio, già idonee alla produzione della Denominazione DOC Friuli - Pinot grigio; in caso di reimpianti anticipati di vigneti, è ammessa la rivendicazione a DOC Friuli - Pinot grigio delle uve prodotte alternativamente dal vigneto non ancora estirpato oppure dal vigneto anticipatamente reimpiantato qualora idoneo in base al disciplinare;

b) le superfici vitate con la varietà di Pinot grigio realizzate avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro il 31 luglio 2021 a seguito di estirpazione di una pari superficie già idonea alla produzione della Denominazione DOC Friuli - Pinot grigio;

c) l'impianto del vigneto, con la varietà di Pinot grigio, non ancora ultimato alla data del 31 luglio 2021, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate all'Amministrazione regionale, per le quali l'istruttoria riconosce una potenziale idoneità all'iscrizione alla DOC Friuli - Pinot grigio; sono escluse le superfici vitate derivanti da varianti alle domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione di vigneti successive al presente provvedimento;”.

2. Il punto 3 della deliberazione giunta n. 1274 del 6 agosto 2021 è sostituito dal presente:

“3. di stabilire che, fatte salve le deroghe previste dal punto 2, non è ammessa la designazione alla DOC Friuli - Pinot grigio dell'eventuale esubero di produzione ottenuto da superfici impiantate o innestate a partire dal 1° agosto 2021, idonee alla produzione di altre denominazioni d'origine esistenti sul medesimo territorio, né delle eventuali riclassificazioni di prodotti precedentemente designati con le predette denominazioni;”.

3. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a ICQRF e a AGEA;

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE